

Protocollo regionale relativo alle procedure di affidamento del servizio di gestione del servizio idrico integrato

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e CGIL – CISL – UIL Emilia Romagna, in previsione dell'imminente avvio delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato in tutto il territorio regionale hanno definito il presente Protocollo.

Premesso che:

- ATERSIR in qualità di soggetto titolare delle procedure di affidamento dei servizi
 pubblici locali inerenti al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione Integrata
 dei Rifiuti Urbani è tenuta alla garanzia del rispetto degli standard qualitativi e di
 efficienza dei servizi nelle gestioni affidate e alla verifica in corso d'opera del corretto
 funzionamento delle concessioni affidate;
- si è inteso definire una cornice di regolamentazione uniforme, valida per tutti i bacini territoriali della Regione Emilia Romagna e per tutte le tipologie di procedure per l'affidamento del servizio, ossia procedure di gara, in house providing e partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- le Parti sottoscrittrici hanno inteso regolare alcuni significativi aspetti, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il "Patto per il Lavoro", utili a garantire la qualità del servizio e del lavoro attraverso la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, salute e sicurezza dei lavoratori, la massima qualità ed efficienza del servizio, tariffe eque per i cittadini e le imprese.

Si concorda quanto segue:

- 1. La selezione delle imprese di gestione del servizio attraverso procedure di gara per la concessione prevederà:
 - a) l'affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il criterio del massimo ribasso;
 - b) che la componente economica dell'offerta abbia una incidenza percentuale

The The

#

Ц

minoritaria, e comunque non superiore al 30%, come previsto dall'attuale Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e al fine di valorizzare adeguatamente la qualità delle offerte;

- c) la necessità del possesso da parte di tutti i gestori selezionati di specifiche capacità e competenze per il miglioramento dei servizi, nonché l'impegno ad intervenire sui processi di organizzazione del lavoro, in modo da migliorarne la qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori;
- d) l'elencazione delle casistiche di risoluzione del contratto.
- 2. Negli atti di gara relativi all'affidamento del servizio saranno previsti specifici limiti quantitativi relativamente alle prestazioni che il gestore concessionario potrà appaltare a terzi, ed un sistema di controllo che comporti la comunicazione preventiva all'Agenzia ed il coinvolgimento delle OO.SS., anche mediante gli strumenti di cui al successivo punto 5.
- 3. Negli atti relativi all'affidamento del servizio al concessionario, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, verrà prevista l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi nei limiti di cui al punto 2. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.
- 4. Nel caso di subentro di un nuovo concessionario trova applicazione l'art. 173 del D.Lgs. 152/2006, pertanto tutti i rapporti di lavoro in essere nell'ambito della concessione proseguiranno in capo alla nuova impresa concessionaria, in applicazione dell'art. 2112 del codice civile.
- 5. Saranno istituiti specifici tavoli di monitoraggio, sia a livello locale che regionale, nell'ambito dei quali sarà verificato l'effettivo funzionamento delle attività oggetto dell'affidamento in relazione alle tematiche di cui al presente Protocollo.

Bologna, 10 Settembre 2018

M

Zg

1

Il Presidente Tiziano Tagliani /



CGIL

Antonio Maufoli_



ÇISL

Antonio Amoroso

UIL

Emilia Romagna e Bologna

Massimo Zanirato